

COMUNE di GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
5° SETTORE - VIGILANZA
Servizio Igiene e Ambiente

Copia Originale

Categoria 04 Classe 0

Determinazione n° 44 del 14/04/2015 -

Oggetto: Raccolta, trasporto e recupero degli indumenti ed accessori di abbigliamento sul territorio comunale – C.E.R. 20.01.10 – per anni due.

Approvazione verbale di gara e mancata aggiudicazione definitiva per irregolarità contributiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2015**, il giorno **quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **10,00**:

Premesso :

- Che con Determina del Responsabile del V Settore n. 12 del 18/01/2013, il sottoscritto Sovr. di P.M. Antonio Pascale veniva nominato, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento;
- Che con determina a contrarre n. 55 del 16/05/2014 del responsabile del V settore – Vigilanza, veniva approvato il progetto per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti ed accessori di abbigliamento sul territorio comunale – C.E.R. 20.01.10 – per anni due;
- Che con la medesima determinazione veniva stabilito di procedere all'affidamento mediante procedura aperta con aggiudicazione quella dell'offerta a massimo aumento, prevista dall'art. 82 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- Che veniva posto a base d'asta l'importo di € 3.000,00 (Euro tremila/00) annuo quale aggio minimo da versare all'ente, sul quale dovrà essere offerto il rialzo percentuale;
- Che per il presente appalto è stato acquisito attraverso il servizio SIMOG dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, Servizi e Forniture, il seguente CIG: **X930E7BF96**;
- Che con determina dirigenziale n. 71 del 30/06/2014 venivano approvati i verbali di gara per l'affidamento del servizio in oggetto aggiudicando il servizio alla CETEX GROUP s.r.l. con sede in Orta di Atella (CE) alla Via San Michele n. 16, con l'aumento del 123% (centoventitrepercento) sull'importo annuo a base d'asta di € 3.000,00 oltre I.V.A.;
- Che nell'espletamento della gara veniva esclusa la società SUA.CO.TEX s.r.l. con sede in Portici (NA) alla Via Garibaldi n. 40, poiché la dichiarazione prevista al punto 2) del disciplinare di gara alla lettera r) dove si prevede che il concorrente dichiara di "essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Napoli", il concorrente, nella propria dichiarazione ha riportato *"di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Stazione appaltante con la Prefettura di Caserta, tra l'altro consultabili al sito www.utgcaserta.it"*. Pertanto considerato che nel disciplinare di gara alla pagina 4) viene indicato che "la domanda, le dichiarazioni e la documentazione, a pena esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti", la SUA.CO.TEX s.r.l. veniva esclusa dalla gara;
- Che la SUA.CO.TEX s.r.l. produceva ricorso al T.A.R. Campania per l'annullamento della determina di aggiudicazione n. 71 del 30/06/2014;
- Che il T.A.R. Campania con sentenza n. 5496/14 del 11/09/2014 accoglieva la domanda di annullamento rigettando il risarcimento del danno;
- Che con determina dirigenziale n. 15 del 05/02/2015, sulla base di quanto disposto dalla sentenza del T.A.R. Campania n. 5496/14 del 11/09/2014, veniva annullata in autotutela la determina dirigenziale n. 71 del 30/06/2014 con la quale venivano approvati i verbali di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, aggiudicato dalla CETEX GROUP s.r.l. RIAMMETTENDO alla gara il concorrente SUA.CO.TEX s.r.l. con sede in Portici (NA) alla Via Garibaldi n. 40;
- Che con nota prot. 1861/P.M. del 09/02/2015, veniva data comunicazione del provvedimento di annullamento alle ditte partecipanti alla gara, invitandole per il giorno 13/02/2015 alle ore 10,00 a presenziare all'apertura dell'offerta della società SUA.CO.TEX s.r.l., riammessa alla gara;
- Che in data 13/02/2015, come risulta dall'allegato verbale, veniva data apertura dell'offerta presentata dalla SUA.CO.TEX s.r.l. la quale con l'offerta dell'aumento del 301,00% (trecentounopercento) risultava aggiudicataria provvisoria del servizio in questione, salvo gli accertamenti da effettuarsi sui requisiti dichiarati in sede di gara;
- Che veniva richiesto tra l'altro, all'INPS ed INAIL la regolarità contributiva dell'aggiudicatario provvisorio in data 02/03/2015 prot.- 34298929;

- Che perveniva, in data 03/04/2015, D.U.R.C. Cip 20151864486659 dal quale risultava quanto segue:
 - a. INAIL pos. 13361635 – "non risulta regolare con il versamento dei premi accessori al 01/04/2015 ... omissis.....
 - b. INPS pos. 2007656840 – "non risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/03/2015....omissis
- Che l'irregolarità accertata dal documento "D.U.R.C." non lascia alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze in esso contenute in quanto l'art. 38, comma 1 lett. i) del Codice degli appalti con i principi di diritto comunitario, prevede l'esclusione dalle procedure di gara per coloro "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti."
- Che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto l'occasione di pronunciarsi sulla compatibilità dell'art. 38, comma 1 lett. i) del Codice degli appalti con i principi di diritto comunitario, considerando non grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC."
- Che nel caso in questione lo scostamento è di importo molto superiore a quello prima indicato di €100,00;
- Che in numerosi pareri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno stabilito che "la regolarità contributiva costituisce condizione di ammissione alla gara e che il suo difetto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta (rectius dell'autodichiarazione resa per la partecipazione alla gara) non può che comportare l'esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma".
- Atteso, per i motivi su esposti, non potersi procedere all'aggiudicazione definitiva a favore della società SUA.CO.TEX s.r.l.
- Vista la nota prot. 4501 del 09/04/2015 con la quale veniva comunicato alla SUA.CO.TEX s.r.l. l'irregolarità del D.U.R.C. per cui non era possibile procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 08/10/2014 prot. 12044, con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore – Vigilanza, fino al 08/04/2015;
- Per tutte le finalità suindicate:

DETERMINA

- **Di approvare** tutto quanto in premessa indicato e che si intende integralmente qui riportato e trascritto;
- **Di approvare** il verbale di gara del 13/02/2015 con il quale veniva riammessa la società SUA.CO.TEX s.r.l. risultante aggiudicataria provvisoria del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti ed accessori di abbigliamento sul territorio comunale;
- **Di predente atto** del documento di regolarità contributiva D.U.R.C. prot. 32298929 emesso dall'INPS in data 03/04/2015 dal quale risulta la posizione contributiva della società SUA.CO.TEX s.r.l. **IRREGOLARE**, con le seguenti motivazioni:
 - a) INAIL pos. 13361635 – "non risulta regolare con il versamento dei premi accessori al 01/04/2015 ... omissis.....;
 - b) INPS pos. 2007656840 – "non risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/03/2015....omissis
- **Di escludere**, per le predette motivazioni, la SUA.CO.TEX s.r.l. dalla gara per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti ed accessori di abbigliamento sul territorio comunale;
- **Darsi atto** che nel caso de quo può prescindersi dell'acquisizione del parere di regolarità contabile per insussistenza di oneri di spesa;
- **Darsi atto** che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.
- **Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - a) All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - b) All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento nel sito "albo pretorio on line" e "amministrazione trasparente"

Il Responsabile del Settore
Vice Comm. Vincenzo GIORDANO

segue determina n. 044 /2015 V Settore

Il presente atto si compone di fogli 2 (uno) e facciate scritte 3 (tre) compresa la presente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da oggi _____ Registro pubblicazioni n.

Il Messo Comunale

Per copia conforme _____
Il Responsabile del Settore
Vice Comm. Vincenzo **GIORDANO**